

di Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, 11 ottobre 2019

Corte di Cassazione - Sezione I - Sentenza 10 ottobre 2019 n. 41656. Il ricorso straordinario contro l'omissione materiale - che abbia impedito la piena trattazione, in sede di legittimità, delle ragioni dell'imputato - non soggiace ad alcun termine di decadenza. Come nel caso in cui non sia stato preso in considerazione il ricorso promosso da uno dei due difensori e la Corte abbia deciso in una situazione "monca".

La Corte di cassazione con la sentenza n. 41656 depositata ieri ha qualificato come ammissibile, ai sensi del terzo comma dell'articolo 625 bis del codice di procedura penale, l'impugnazione della sentenza di legittimità - che aveva rigettato per inammissibilità il ricorso proposto da uno dei due difensori del ricorrente - per la mancata unificazione con quello dell'altro difensore. Carezza dovuta in realtà al fatto che la stessa Cassazione non era avveduta dell'esistenza del secondo ricorso.

Errore materiale e non di fatto - Infatti, nel caso concreto, la mancata conoscenza dell'atto d'impugnazione che necessariamente andava unificato con l'altro, ha giustificato la revoca del rigetto di inammissibilità del primo e riaperto - anche alla luce del secondo ricorso fino a quel momento "sconosciuto" - il giudizio di legittimità sulle ragioni esposte dal ricorrente contro la decisione sfavorevole di merito. La mancata conoscenza era dovuta a un fatto totalmente esogeno rispetto alla Cassazione: la mancata trasmissione da parte della cancelleria del giudice di appello del ricorso dell'altro difensore dell'imputato.

La decisione chiarisce che si tratta di errore materiale che consente, senza l'applicazione del termine perentorio di 90 giorni deve essere tale da non aver consentito il pieno esercizio della giustizia per la non conoscenza di un atto legittimo del ricorrente e che non avrebbe dovuto essere ignorato. Ma in un caso come quello risolto la Corte era totalmente all'oscuro sull'esistenza di tale atto processuale e tale circostanza è diversa dal caso dell'errore di fatto compiuto dal giudice che può concretizzarsi con l'omissione (pretermissione di parte delle doglianze) o l'invenzione (errata percezione delle censure o delle risultanze processuali) da parte del giudice.

In entrambe i casi l'errore di fatto è rilevante e quindi ricorribile se in sua assenza, attraverso una previsione prospettica, è sostenibile che la conclusione del giudizio sarebbe stata differente. Nel caso invece affrontato dalla Cassazione l'errore materiale, cioè l'omessa trattazione del ricorso "sconosciuto" è quell'omissione materiale che si può "cancellare" attraverso la procedura di correzione non soggetta al termine di 90 giorni dalla deliberazione della sentenza.